



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

N. 45 DEL 20.12.2012

Ricorso in appello al Consiglio di Stato. Comune di Villata e altri//EC.AM srl./
OGGETTO: /Provincia di Novara - Autorizzazione al Sindaco *pro tempore* a costituirsi in
giudizio. Nomina del difensore.

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18.00, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 8, comma 2 dello Statuto Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

RISULTANO:

ZANZOLA STEFANO - SINDACO			P
FIZZOTTI LUCA - VICESINDACO			P
COLLI ROBERTA - ASSESSORE			DIMENSIONARIO
NODARO CLAUDIA - ASSESSORE			P
PRESENTI	3	ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VINCIGUERRA Dott. Giuseppe.

Il SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente deliberazione segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la ditta EC.AM S.r.l. con sede in Manerbio (BS), Via C. Pavese, 3, ha richiesto alla Provincia di Novara un provvedimento di assenso per la realizzazione, nel Comune di Casalvolone, strada per Pisenngo, di un "impianto di recupero mediante trattamento aerobico e anaerobico di rifiuti organici, non pericolosi, finalizzato alla produzione di compost ed energia elettrica";
- che la Provincia di Novara ha formalizzato il rilascio dell'autorizzazione di rito con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia del 7.6.2011 n. 1925/2011;
- che i Comuni interessati (Villata, Borgo Vercelli, Casalino, Casalbeltrame, San Nazzaro Sesia), nel corso delle Conferenze dei Servizi svoltesi, avevano già espressamente manifestato la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto, sia sotto il profilo riguardante la salute dei cittadini sia sotto il profilo di impatto ambientale;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 21.10.2011 con la quale l'Amministrazione di San Nazzaro Sesia, unitamente con i predetti Comuni interessati, deliberava di aderire alla proposta di ricorso al TAR avverso l'atto di assenso della Provincia di Novara per la realizzazione dell'impianto relativo al progetto presentato dalla ditta EC.AM. S.r.l, conferendo il relativo incarico legale al Prof. Avv. Paolo Scaparone e all'Avv. Jacopo Gendre, con studio corrente in Torino, stante la fiducia riposta nei confronti dei Professionisti medesimi;

Vista:

- la sentenza del TAR Piemonte - Sez. I del 30 agosto 2012, n. 987, che ha disposto l'annullamento della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara 7.6.2011 n. 1925/2011, contenente l'autorizzazione rilasciata alla ditta EC.AM. S.r.l per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse;

Preso atto:

- del ricorso in appello contro la predetta sentenza del TAR Piemonte presentato dalla ditta EC.AM. S.r.l per l'annullamento della medesima, nonché della contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza *de qua*;

Ritenuto quindi opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio e affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente al Prof. Avv. Paolo Scaparone e all'Avv. Jacopo Gendre, che hanno patrocinato i predetti Comuni interessati nel primo grado di giudizio e che interpellati si sono dichiarati disposti ad accettare l'incarico per una spesa ammontante ad euro 10.000,00, oltre cpa ed iva di legge;

Vista la normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nonché di quella introdotta dal successivo D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008;

Dato atto che non trattasi di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, e che pertanto il conferimento dell'incarico *de quo* non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

Vista la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, e che inoltre

non costituendo attività consulenziale non è soggetto all'applicazione delle disposizioni normative in materia (D.lgs. n. 163/2006 e *ss.mm.ii.*);

Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione di ogni atto conseguente la presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Affari generali
Laura Sassetti
f.to in originale

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio finanziario
Laura Sassetti
f.to in originale

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di resistere, congiuntamente ai predetti Comuni interessati (Villata, Borgo Vercelli, Casalino, San Nazzaro Sesia), al ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla ditta EC.AM. S.r.l per l'annullamento della succitata sentenza TAR Piemonte, nonché per la contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima sentenza avanzata dalla ricorrente;
- 2) Di conferire incarico per resistere in giudizio presso il Consiglio di Stato al Prof. Avv. Paolo Scaparone ed all'Avv. Jacopo Gendre, con studio corrente in Torino, stante la fiducia riposta nei confronti dei Professionisti medesimi, avendo già patrocinato con successo gli enti interessati alla vicenda giudiziaria nel primo grado di giudizio innanzi al TAR Piemonte;
- 3) Di conferire mandato al Sindaco *pro tempore* per la sottoscrizione di ogni atto conseguente la presente deliberazione;
- 4) Di statuire che le spese legali di cui alle premesse saranno suddivise in parti uguali tra i Comuni di Villata, Borgovercelli, Casalino e San Nazzaro Sesia;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto ai professionisti incaricati;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione resa all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

San Nazzaro Sesia, lì 20.12.2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f.to in originale

Il Segretario Comunale
VINCIGUERRA Dott. Giuseppe
f.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09.01.2013 al 23.01.2013.

San Nazzaro Sesia, lì 09.01.2013

Il Messo Comunale
Perri Sara
f.to in originale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, lì

Il Segretario Comunale